




Provincia di Campobasso
Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale

La gestione dei

RIFIUTI



autoriparatori


Il presente opuscolo è stato redatto dal
Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Campobasso
in collaborazione con il
Consorzio Autoriparatori Molise Ambiente - C.A.R.M.A.

Il presente opuscolo può essere richiesto a:
Provincia di Campobasso
Servizio Tutela dell'Ambiente
Via Tiberio - Campobasso
e può essere scaricato dal sito internet della Provincia:
www.provincia.campobasso.it

A chi è rivolto l'opuscolo

Il seguente opuscolo è stato elaborato a cura della Provincia di Campobasso ed è rivolto a tutti gli artigiani ed operatori che lavorano nei servizi di riparazione, manutenzione e sostituzione di parti usurabili dei veicoli a motore. Esso è stato redatto con lo scopo esclusivo di divulgare le informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali attività.

L'opuscolo si rivolge a:



Le attività indicate nel precedente schema determinano una cospicua produzione di rifiuti e i titolari di tali attività sono quotidianamente chiamati ad ottemperare ad alcune pratiche di buona gestione dei rifiuti che, se ben svolte, contribuiscono in modo determinante a perseguire gli obiettivi e le finalità generali della normativa senza incorrere in sanzioni pecuniarie o addirittura penali.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152


Finalità del Decreto Legislativo e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse, per questo i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e degli ecosistemi ovvero senza che si determinino:

- rischi per eventuali contaminazioni dell'atmosfera, dei corpi idrici, dei suoli, oltre che fattori di tossicità per la fauna e la flora;
- inconvenienti derivanti da rumori o da cattivi odori;
- depauperamento del paesaggio.


Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario favorire la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti e promuovere l'utilizzo di pratiche di reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti per ottenere materie prime secondarie.

Nei casi in cui il recupero ed il reimpiego di materiali e delle sostanze non è possibile, si dovrà provvedere a smaltire questi ultimi nei modi adeguati, privilegiando le pratiche di manipolazione e trasporto che impediscano il rilascio in ambiente di sostanze nocive.



I rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006 (Parte IV - Titolo I) classifica i rifiuti in base alla loro origine (rifiuti urbani e speciali) e in relazione alla loro pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi).




In base a quanto è previsto dalla normativa vigente, è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

I Rifiuti Solidi Urbani prodotti dalle attività in esame derivanti dai servizi mensa e dalla pulizia dei locali non vengono presi in considerazione in questo opuscolo.

I rifiuti speciali sono quelli che interessano più da vicino gli operatori delle aziende di autoriparazione, di lavaggio, di distribuzione di carburanti, e di tutti i siti in cui si effettuano sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motori.

Tali rifiuti possono essere smaltiti affidandoli a ditte specializzate autorizzate nel trasporto e smaltimento e iscritte all'Albo Gestori Ambientali. In alcuni casi è consentito smaltire particolari rifiuti speciali tramite convenzione con il Servizio di Gestione Pubblica.

Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.



Tipologia dei rifiuti

Tipologie specifiche dei rifiuti che è possibile riscontrare presso gli autoriparatori, i centri di lavaggio e i distributori di carburante

Rifiuti prodotti da officine meccaniche, elettrauto e gommisti
Tipologia rifiuto
Olio esausto
Batterie al piombo esauste
Filtri
Stracci, segatura e carta sporca
Filtri aria dei veicoli
Imballaggi in plastica
Imballaggi metallici
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Rottami ferrosi da manutenzione veicoli
Dischi frizione e pastiglie per freni con amianto
Dischi frizione e pastiglie per freni senza amianto
Liquido per freni
Liquido antigelo contenente sostanze pericolose
Fanghi spurgo pozzetti lavaggio
Pneumatici fuori uso
Motori, candele, tubi in gomma
Carcasse autoveicoli
Apparecchiature fuori uso
Rottami in plastica da manutenzione veicoli

Rifiuti prodotti da carrozzieri
Tipologia rifiuto
Stracci, segatura e carta sporca
Imballaggi in plastica
Imballaggi metallici
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Metalli ferrosi
Polveri di verniciatura
Vernici di scarto contenenti solventi
Residui di vernici con solventi
Vernici di scarto a base acquosa
Polveri di scartatura
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici
Filtri cabina verniciatura a secco
Rottami non ferrosi da manutenzione veicoli
Rottami in plastica da manutenzione veicoli
Pneumatici fuori uso
Motori, candele, tubi in gomma
Carcasse autoveicoli
Apparecchiature fuori uso
Solventi e diluenti
Fanghi distillazione diluente
Morchie cabina verniciatura
Polveri di sabbatura esausta
Rottami ferrosi da manutenzione veicoli


Rifiuti prodotti da distributori carburante
Tipologia rifiuto
Olio esausto
Batterie al piombo esauste
Filtri
Stracci, segatura, carta sporca
Filtri aria dei veicoli
Imballaggi in plastica
Imballaggi metallici
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Rottami ferrosi da manutenzione veicoli
Fanghi spurgo pozzetti lavaggio
Pneumatici fuori uso
Candele, tubi in gomma
Apparecchiature fuori uso (lampadine)
Rottami non ferrosi da manutenzione veicoli
Rottami in plastica da manutenzione veicoli
Liquido per freni
Liquido antigelo contenente sostanze pericolose

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SECONDO IL CODICE C.E.R.

Ciascun rifiuto prodotto è classificato e codificato secondo un codice numerico noto come codice C.E.R.

Il Codice Europeo di Rifiuti rappresenta un elenco di rifiuti con il relativo simbolo identificativo composto da un numero di tre coppie di cifre (ad esempio: Batterie al piombo esauste - CER 16 06 01*, Olio esausto - CER 13 02 01*), rif. Decisione 2000/532/CE.

Il Numero di riferimento del codice CER identifica il rifiuto secondo i seguenti criteri:



Il codice CER serve per catalogare ogni particolare rifiuto, viene utilizzato in ogni fase di gestione dal momento della produzione, a quella del trasporto, a quella di trattamento, di stoccaggio intermedio o di stoccaggio definitivo e compare quindi su formulari, sui Registri di Carico e Scarico ed eventualmente sul MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti che deve essere compilato ogni anno entro il 30 di aprile)

Chiunque produca rifiuti speciali ha una serie di obblighi da assolvere:

1) Classificazione delle varie tipologie di rifiuto prodotto ritrovandolo nei Catalogo Europeo dei Rifiuti, soprattutto quando si producono rifiuti speciali pericolosi (ad esempio oli esausti, filtri esausti, scarti e residui di vernici, batterie al piombo, pastiglie freni contenenti amianto, ecc.).

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (ANCHE MEDIANTE VOCE "A SPECCHIO")

I rifiuti il cui codice CER è contrassegnato, nell'elenco dell'Allegato D - Parte IV del D.Lgs. 152/2006, con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi. Quindi nell'elenco dei rifiuti speciali si distinguono:

- rifiuti il cui codice CER non è contrassegnato da asterisco (rifiuti non pericolosi)
- rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco (rifiuti pericolosi)
- rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco e da voce speculare (rifiuti non pericolosi che tuttavia possono essere classificati pericolosi se, sottoposti ad analisi chimico-fisiche, contengono concentrazioni particolari di sostanze pericolose)

Le sostanze pericolose contenute nei rifiuti sono classificate tali ai sensi della Direttiva 67/548/CE e successive modifiche. *Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CE. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.*

2) Acquisto e vidimazione dei formulari (la vidimazione va effettuata presso l'Agenzia delle Entrate o Camera di Commercio ed è gratuita).

3) Acquisto e vidimazione del Registro rifiuti sul quale registrare, entro dieci giorni, le varie tipologie di rifiuti pericolosi prodotte. Il registro di carico e scarico dei rifiuti può essere tenuto anche tramite le organizzazioni di categoria o società di servizi se non si superano annualmente le due tonnellate di rifiuti pericolosi. Occorre comunque conservare presso la sede dell'attività copia dei dati trasmessi all'associazione di categoria.

4) Denuncia annuale dei rifiuti, attraverso la presentazione presso gli uffici della Camera di Commercio del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), in cui vengono dichiarate le quantità totali di rifiuti prodotti (nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre) e smaltiti nel corso dell'anno precedente a quello di dichiarazione. Il MUD va presentato non oltre il 30 aprile di ogni anno.

5) Attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

6) Obbligo di gestione del deposito temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente.

7) Divieto di miscelazione di rifiuti.

8) Divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

9) Divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua, sia superficiali che sotterranei.

10) Obbligo di compilazione dei Formulari



al momento dell'allontanamento (dismissione) dei rifiuti.

11) Obbligo di richiedere al trasportatore cui si affidano i rifiuti copia dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per controllare la categoria di cui è abilitato ad effettuare il trasporto e la rispondenza tra il CER assegnato al rifiuto al momento della registrazione sul formulario e quello segnato nell'iscrizione sopra menzionata.

12) Obbligo di compilare il formulario di identificazione in quattro copie, datate e firmate dal produttore dei rifiuti, e controfirmate dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. L'ultima copia deve ritornare al produttore con l'accettazione del destinatario non oltre 90gg. Se dopo 3 mesi il produttore non ha ricevuto la quarta copia dovrà esporre denuncia alla Provincia.



SCHEMA COMPORTAMENTALE PER IL CORRETTO RISPETTO DELLE NORME

In ogni azienda ed in ogni opificio produttivo si usano materie prime e risorse per produrre beni e servizi, contemporaneamente si producono scarti, e residui solidi, liquidi o fangosi che dovranno essere opportunamente smaltiti

Per poter opportunamente smaltire i materiali di scarto ed i rifiuti, bisogna organizzare in ciascuna azienda un "deposito temporaneo". Il deposito temporaneo va disposto rispettando le regole di buona conduzione, i tempi e le quantità massime di stoccaggio previste dalla norma

Ogni produttore di rifiuti dovrà adempiere agli obblighi di registrazione dei propri rifiuti e alla loro corretta manipolazione in sito

- Registro di carico e scarico rifiuti
- Formulario
- Dichiarazione annuale MUD

Infine, si dovrà provvedere alla destinazione finale dei rifiuti prodotti, secondo la loro natura, negli appositi impianti di recupero o smaltimento. L'alienazione dei rifiuti ed il trasporto dovrà essere effettuato mediante imprese specializzate, autorizzate e regolarmente iscritte all'Albo Gestori Ambientali

Deposito temporaneo

Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

IL DEPOSITO TEMPORANEO È PERMESSO
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1) “non devono contenere policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani policlorodibenzofenoli superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile superiore a 25 ppm”

2) raccolta per tipi omogenei (non mescolare i rifiuti).

3) rispetto per le norme che ne disciplinano il deposito (utilizzo degli appositi contenitori).

N.B. I criteri temporali e/o volumetrici sono alternativi ma il periodo massimo di stoccaggio non potrà superare l'anno sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi.

4) i rifiuti **speciali pericolosi** devono essere allontanati secondo le seguenti modalità alternative:

- in ogni caso allorché il quantitativo non supera i 10 metri cubi il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;


- ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito quando il quantitativo di rifiuti depositato è 10 metri cubi.

5) i rifiuti **speciali non pericolosi** devono essere allontanati:

a) con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito

b) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi i 20 metri cubi il deposito non può avere durata superiore ad un anno.


Se non si rispettano i punti precedentemente



citati per lo stoccaggio temporaneo si rientra nell'obbligo dell'autorizzazione preventiva con le annesse prescrizioni e sanzioni (penali per i rifiuti pericolosi).

L'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere distinta, segregata e contrassegnata da segnaletica ben visibile.

Uno schema possibile per organizzare un'area di deposito temporaneo dei rifiuti e riportato di seguito:



Nella segnaletica devono essere indicate le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Per le attività di stoccaggio provvisorio e di deposito temporaneo, i contenitori, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette riportanti i codici CER, lo stato delle sostanze contenute, i livelli di pericolosità delle sostanze, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del contenuto.

Consigli pratici per effettuare il Deposito Temporaneo dei rifiuti

In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i rifiuti che vengono prodotti devono essere accumulati in una delimitata area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:

- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione; gli oli esausti in contenitori a tenuta; gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi, i vetri in altri contenitori;
- in ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno;
- questo accumulo, che avviene al termine di ogni giornata lavorativa o al massimo non oltre una settimana, viene definito con il termine di deposito temporaneo (a piè di

produzione) e non può superare i limiti di tempo o di peso stabiliti dall'art. 183 del D. Lgs. 152/2006.

Il Deposito dei rifiuti è opportuno farlo in contenitori idonei al contenimento di sostanze che riguardano la natura merceologica del rifiuto, così come indicato nella tabelle di seguito riportate.

I contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti dovrebbero essere costruiti secondo le specifiche tecniche e certificati. Verificare se i centri di raccolta e le piattaforme consorziate possono fornire, anche in comodato d'uso contenitori per rifiuti pericolosi certificati.

Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre richiedere autorizzazione allo stoccaggio; in caso contrario si è puniti penalmente per attività abusiva di stoccaggio dei rifiuti.

Comportamento in caso di sversamento o dispersione di rifiuti contenenti sostanze pericolose

I rifiuti pericolosi devono essere manipolati evitando la dispersione nelle fasi di carico, scarico, trasporto.

In caso di dispersione accidentale bisogna raccogliere i rifiuti con idonei materiali assorbenti (nel caso ad esempio di sversamenti di oli, o acidi delle batterie esauste) oppure attraverso l'uso di dispositivi di raccolta (per lo sversamento di materiali pulverulenti o di altra natura contaminante per l'ambiente). È inoltre necessario

smaltire nei modi adeguati i materiali assorbenti utilizzati per il recupero delle sostanze inquinanti ed imbevuti di sostanze pericolose.

È necessario usare sempre Dispositivi Individuali di Protezione (DPI): occhiali, guanti antitaglio e contro le aggressioni chimiche, mascherina per solventi, scarpe antinfortunistica, protezione generica del corpo.

Comportamento in caso di incendi

In caso di incendio, indossare la maschera anti-gas con filtro assoluto ed utilizzare la coperta antifiamma prima di intervenire sull'incendio. Isolare il materiale incendiato ed intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione.

Olio esausto

Lo stoccaggio degli oli esausti va effettuato in piccole cisterne di stoccaggio, serbatoi o fusti



per il contenimento di liquidi.

Il serbatoio di stoccaggio posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabiliz-

zato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato nella vasca di contenimento in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

I serbatoi di stoccaggio devono essere muniti di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

Le aziende con dipendenti che superano il quantitativo di 500 Kg di olio stoccato, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.



Filtri

Considerando che i filtri potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto.

Durante le fasi di conferimento al trasportatore, la manipolazione dei rifiuti va effettuata avendo cura di verificare la tenuta stagna dei contenitori.

Tali recipienti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- maniglie per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.




Batterie al piombo

I contenitori per lo stoccaggio delle batterie devono essere in materiale non attaccabile dall'acido solforico corrosivo contenuto nelle batterie.

I contenitori devono essere muniti di coperchio per evitare che altri sostanze possano finire anche accidentalmente a contatto con il rifiuti stoccati. I contenitori vanno posizionati in apposite aree di deposito temporaneo.


Le aree di deposito temporaneo inoltre devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.



Pneumatici fuori uso

Le carcasse dei pneumatici, le camere d'aria ed i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte.

L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, facilmente pulibile protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.



È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine rimuovendo periodicamente i residui e le polveri di gomma e nerofumo che i pneumatici rilasciano nell'ambiente.

Liquidi refrigeranti - Liquidi impianti frenanti

I liquidi degli impianti di raffreddamento dei motori, contenenti glicole e gli oli degli impianti frenanti, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi.


Non miscelare tipologie diverse di rifiuti (oli freni con liquidi di raffreddamento o con altri oli motore o idraulici) utilizzando ogni singolo serbatoio per tipologia di rifiuto stoccato.

Su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, contenenti però la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Ogni serbatoio di stoccaggio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

L'area dove sono posti i serbatoi deve essere chiusa, coperta e non accessibile a persone estranee.





Residui di vernici e solventi

Materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca

Bisogna distinguere i due casi in cui gli stracci e/o i materiali assorbenti siano contaminati o meno da sostanze pericolose.

Avremo infatti due distinte categorie CER:

1) CER (15 02 03) Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose.

2) CER (15 02 02*) assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Nel primo caso, in cui si ha a che fare con rifiuti non pericolosi, bisogna semplicemente raccogliere in modo differenziato tali materiali e depositarli temporaneamente in contenitori in plastica in una certa area di stoccaggio.

Si fa in genere riferimento a contenitori del tipo di quelli riportati nella figura accanto.

Diverso è invece il secondo caso: infatti bisogna



attivare tutte le buone pratiche di gestione dei rifiuti pericolosi ovvero, depositarli in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, per evitare che le sostanze pericolose possano fuoriuscire e rischiare di miscelarsi con altri rifiuti o altre sostanze.

I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo.

Rottami ferrosi derivati dalla manutenzione dei veicoli

Tali rifiuti vanno collocati in appositi contenitori dotati di adeguata copertura.



Registro di Carico e Scarico

I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da laboratori artigianali, quali quelli i destinatari del presente opuscolo, hanno l'obbligo di tenere il Registro di Carico e Scarico, analogamente alle imprese che producono rifiuti pericolosi.

Le annotazioni sul registro dei rifiuti pericolosi prodotti devono essere effettuate entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto o dallo smaltimento del medesimo.

Sul registro si devono registrare i rifiuti, annotando le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Pertanto le operazioni di carico devono contenere:

- la data ed il numero progressivo della registrazione;
- i CER corrispondenti;
- la loro descrizione;
- il loro peso.

Per lo scarico si dovrà segnalare:

- la data;
- il numero progressivo della registrazione;
- la descrizione del rifiuto;
- il relativo CER;
- la quantità;
- la destinazione (smaltimento o recupero);
- la data ed il numero di riferimento del formulario di trasporto.

La prima registrazione deve essere sempre in data successiva a quella di vidimazione del registro. Il registro è utilizzabile per più anni.

Chiaramente, un unico registro potrà essere utilizzato per più rifiuti. Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. La gestione dei Registri di Carico e Scarico può essere affidata alle organizzazioni di categoria o a loro società di servizi, occorre tuttavia sempre conservare presso la sede aziendale copia dei dati trasmessi.

Formulario di identificazione

Il formulario di identificazione è il documento che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei rifiuti. Le piccole imprese artigiane degli autoriparatori, gli enti o le imprese produttrici o detentrici di rifiuti, al momento del conferimento degli stessi ad un trasportatore autorizzato, devono compilare il formulario di identificazione preventivamente vidimato dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio e redatto in 4 copie. Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti.

Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario.

Delle tre copie, una resta al destinatario e due al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore entro 3 mesi dall'avvenuta consegna del rifiuto al destinatario, per indicare l'avvenuto smaltimento o recupero.

Il formulario, che fa parte integrante del registro, deve essere conservato per 5 anni.

Consigli sulla compilazione del formulario

Il formulario può essere acquistato presso le cartolerie o le tipografie autorizzate e deve essere fatto vidimare presso gli Uffici Competenti. La vidimazione del formulario è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto di imposta.

Prima di essere utilizzato, la fattura di acquisto del formulario deve essere registrata sul REGISTRO IVA acquisti dell'azienda.

Le aziende possono usufruire anche di formulari

forniti di volta in volta dal trasportatore, ma restano responsabili della loro compilazione.

I 4 fogli a ricalco dei quali è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati:

- data di emissione;
- generalità del produttore;
- origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER;
- generalità del trasportatore;
- generalità del destinatario;
- riferimenti delle autorizzazioni al trasporto ed alla destinazione;
- quantità presunte;
- verifica a destinazione;
- destinazione (smaltimento o recupero);
- eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.

Il produttore dovrà poi controllare che il trasportatore gli faccia ritornare la quarta copia del formulario con la accettazione del destinatario, entro 90 giorni. Tale copia dovrà essere allegata a quella che il produttore aveva trattenuto al momento della consegna del rifiuto al trasportatore (la quarta copia certifica l'avvenuto smaltimento del rifiuto).

Anche i formulari potranno essere utilizzati per più anni e dovranno essere conservati per 5 anni dalla data di emissione.

Tra formulario e registro si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.



MUD (denuncia annuale rifiuti)

I soggetti destinatari del presente opuscolo pur avendo l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti devono compilare la denuncia annuale MUD solo per i rifiuti pericolosi prodotti e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti entro il 30 aprile.

Attività di controllo

Ove in caso di controlli vengano riscontrate non conformità con le prescrizioni normative i controllori provvederanno a predisporre i verbali di contestazione, che potranno portare all'applicazione di sanzioni pecuniarie, amministrative o penali.

Per quanto si riferisce alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro si procederà al riscontro dell'avvenuta valutazione dei rischi e, ove dovuto, dell'esistenza del documento di valutazione dei rischi. Si procederà inoltre a verificare l'attuazione delle disposizioni di tutela e dell'utilizzo corretto delle procedure operative per evitare incidenti nonché il corretto uso dei dispositivi di sicurezza individuali e strutturali delle macchine.



Sanzioni

ABBANDONO DI RIFIUTI (Art. 255, D.Lgs 152/2006)

- Chiunque in violazione delle prescrizioni abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali e/o sotterranee, è

punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620. Se l'abbandono dei rifiuti, sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155.

- Chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suolo, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (art. 192). Allo stesso modo chiunque miscela categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile (art. 187). La mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate, comporta la pena dell'arresto fino ad un anno.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256, D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con una ammenda da euro 2600 a euro 26000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 5200 a euro 52000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE,
DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
(art. 258, D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque, produttore di rifiuti pericolosi, non comunica ovvero comunica in modo incompleto o inesatto la Dichiarazione MUD (L. 25 gennaio 1994 n. 70) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 a euro 15500. Se la comunicazione MUD è effettuato comunque entro due mesi dalla data di scadenza della presentazione (30 aprile di ogni anno), la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 26 a euro 160.
- Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 a euro 93000; è inoltre prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile della infrazione e dalla carica di amministratore. Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità i limiti massimi e minimi delle sanzioni previste per la mancata o incompleta tenuta dei Registri di Carico e Scarico, sono ridotte da euro 2070 a euro 12400 per i rifiuti pericolosi.
- Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il dovuto formulario ovvero, con il formulario, ma con indicazioni incomplete o inesatte sulla natura del rifiuto trasportato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro 9300. E' inoltre prevista la pena dell'art. 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. La stessa pena è applicata



a chi nel trasporto dei rifiuti fa uso di un certificato falso di analisi merceologica del rifiuto.

Qualora le informazioni contenute nella dichiarazione MUD o nel Registro di Carico e Scarico sono inesatte, ma i dati riportati in altre comunicazioni o negli altri documenti come i formulari o altre registrazioni contabili, consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa applicata va da euro 260 a euro 1550. La stessa pena si applica se il formulario contiene informazioni inesatte o incomplete ma contiene tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti o di mancata conservazione dei registri e/o del formulario.

N.B.: Il Governo in carica intende apportare correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti, prevedendo modifiche agli adempimenti per le Imprese. Le modifiche, non ancora entrate in vigore alla data di pubblicazione del presente opuscolo, riguardano: MUD anche per chi produce rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo a condizioni più rigorose; trasporto in conto proprio con modalità ordinarie; nuova, più specifica definizione di rifiuto, con l'abolizione delle nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria.

Indice

A CHI È RIVOLTO L'OPUSCOLO	1
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152	2
I rifiuti	3
TIPOLOGIA DEI RIFIUTI	5
La classificazione dei rifiuti secondo il codice CER	8
La classificazione dei rifiuti speciali pericolosi Schema comportamentale per il corretto rispetto delle norme	9 12
DEPOSITO TEMPORANEO	13
Consigli pratici per effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti	16
Comportamento in caso di sversamento o dispersione di rifiuti contenenti sostanze pericolose	17
Comportamento in caso di incendi	18
Olio esausto	18
Filtri	20
Batterie al piombo	21
Pneumatici fuori uso	21
Liquidi refrigeranti, liquidi impianti frenanti	22
Residui di vernici e solventi	23
Materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca	23
Rottami ferrosi derivati dalla manutenzione dei veicoli	24
Registro di Carico e Scarico	24
Formulario di identificazione	26
Consigli sulla compilazione del formulario	26
MUD (denuncia annuale rifiuti)	28
Attività di controllo	28
Sanzioni	28

**OPUSCOLO INFORMATIVO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLE ATTIVITA'
DI AUTORIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI
PARTI USURABILI DEI VEICOLI A MOTORE**

Provincia di Campobasso



Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale